

Avv. Antonio Salerno
Via S. Mobilio 9 - 84127 Salerno
tel. 0897266356 - fax 0898422134

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI

LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per il sig. **Riccio Antonio**, nato a Siano (SA) il 09.05.1980, ed ivi residente alla via G. Verdi 14, C.F. RCC NTN 80E09 I720C, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703 O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio 9 ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax 0898422134 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

C o n t r o

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 97248840584;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80190390585;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80039860632;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 95074310657;

F a t t o

Il sig. Antonio Riccio, abilitato all'insegnamento nella scuola primaria, **con specializzazione per le attività didattiche di sostegno agli alunni disabili** - è stato assunto a tempo indeterminato su posto di sostegno (EH) nell'anno scolastico 2014/2015 (come da allegato contratto a tempo indeterminato del 27.10.2014) ed attualmente in servizio presso l'I. C. "Viale dei Consoli" (RM).



Il ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità territoriale regolate dall'O.M. 241/16 e dal CCNI dell'08.04.2016 non ottenendo, all'esito delle stesse, alcun trasferimento presso una delle sedi di prioritaria scelta indicate nella domanda di mobilità ma soltanto il trasferimento provinciale (**l'Ambito Territoriale di Salerno è stato ottenuto, invece, da insegnanti con punteggio inferiore e appartenenti alla medesima fase di mobilità e/o addirittura a fasi successive).**

Successivamente, **anche dopo le operazioni di mobilità 2017/2018**, il ricorrente, suo malgrado, ha mantenuto la titolarità presso l'anzidetta sede di Roma.

Ma andiamo con ordine.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'08.04.2016 hanno previsto e disciplinato una procedura di mobilità straordinaria del personale docente articolata in fasi.

In sintesi, ai sensi dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità, le fasi della Mobilità straordinaria 2016/2017 sono state così suddivise:

FASE - A (articolata in tre sotto fasi)

- 1)- Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 2)- Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3)- Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

FASE - B (articolata in tre sotto fasi)

- 1)- Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.
- 2)- Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3)- Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti potevano presentare domanda di trasferimento esclusivamente nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove erano stati preventivamente accantonati i relativi posti).

FASE - C

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale su tutti i posti disponibili degli



ambiti nazionali indicati in ordine di preferenza)

FASE - D

Trasferimenti dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso (questi docenti potevano presentare anche domanda di trasferimento interprovinciale ma solo sui posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dopo le fasi A, B e C del piano di mobilità).

Occorre, peraltro, evidenziare che il ricorrente, **prima dell'immissione in ruolo**, ha prestato servizio **su posti di sostegno**, con contratti a tempo determinato, che si allegano, come da seguente prospetto:

- 1)- dal 19.09.2011 al 30.06.2012 per n. 24,00 ore settimanali per le attività didattiche di sostegno, (Sost. Minorati Psicofici) presso l'Istituto Comprensivo "Formello" di Roma (RM);
- 2)- dal 15.09.2012 al 30.06.2013 per n. 24,00 ore settimanali per le attività didattiche di sostegno, (Sost. Minorati Psicofici) presso l'Istituto Comprensivo "Formello" di Roma (RM);
- 3)- dal 13.09.2013 al 30.06.2014 per n. 24,00 ore settimanali per le attività didattiche di sostegno, (Sost. Minorati Psicofici) presso l'Istituto Comprensivo "Formello" di Roma (RM);
- 4)- dal 13.09.2014 al 30.06.2015 per n. 24,00 ore settimanali per le attività didattiche di sostegno, (Sost. Minorati Psicofici) presso l'Istituto Comprensivo "Viale Dei Consoli" di Roma (RM);

Il ricorrente, pertanto, per effetto della somma dei periodi di **pre-ruolo sul sostegno e di ruolo**, ad oggi vanta **oltre cinque anni di servizio sul sostegno**.

Il docente Riccio Antonio, pertanto, in occasione delle operazioni di mobilità del personale docente non **ha potuto presentare istanza di passaggio di cattedra/ruolo/trasferimento da posto sostegno a posto di tipo comune a causa della illegittima mancata equiparazione tra il servizio prestato come docente di ruolo e quello prestato come docente a tempo determinato ai fini del superamento del vincolo quinquennale di permanenza su posti di sostegno**.

Se le amministrazioni resistenti avessero consentito la presentazione della domanda di passaggio da posto sostegno a posto comune oltre alla mobilità su sostegno, il ricorrente, con il suo punteggio (**punti 40**) avrebbe ottenuto il passaggio di cattedra/ruolo/trasferimento nella scuola primaria.

o - O - o

L'odierno ricorrente, infatti, nella sua qualità di docente immesso in ruolo nell'anno scolastico



2014/2015, ha partecipato alla **fase B** della mobilità esprimendo:

come **prima preferenza**, l'Ambito Territoriale della provincia di Salerno (Campania Ambito 0025, Ambito 0023, Ambito 0026, Ambito 0024, Ambito 0027, ecc. ecc.).

Il ricorrente, nella domanda di trasferimento interprovinciale, dunque, non aveva espresso alcuna preferenza per la Provincia di Roma (Ambito 0005).

o - O - o

Successivamente, nel periodo di luglio/agosto 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nelle sue diramazioni periferiche provinciali, ha pubblicato il **bollettino relativo ai trasferimenti dei docenti assegnati alle sedi scolastiche e agli Ambiti Territoriali afferenti alla provincia di Salerno**.

In particolare, dall'esame del bollettino dei trasferimenti relativo alla provincia di Salerno si evince che il ricorrente - in possesso di 40 punti ai fini delle operazioni generali di mobilità e di 46 punti (ossia con maggiorazione di 6 punti) ai fini delle operazioni di mobilità nel Comune di ricongiungimento con il coniuge - non risulta incluso in tale elenco.

Nel bollettino dei trasferimenti per la provincia di Salerno, Scuola Primaria, invece, sono presenti i seguenti docenti con punteggio inferiore di quello del docente Riccio Antonio (40 + 6 punti) e appartenenti alla medesima fase B della mobilità o, addirittura a fasi successive)

e segnatamente:

NOME DEL DOCENTE	CLASSE DI CONCORSO	FASE DELLA MOBILITÀ	PUNTEGGIO	AMBITO TERRITORIALE OTTENUTO
PETILLO KATRIN	EH	C	20	CAMPANIA AMBITO 0026
VITOLO PATRIZIA	EH	C	19	CAMPANIA AMBITO 0026
DE CARLUCCIO LUANA	COMUNE	C	34	CAMPANIA AMBITO 0026
COCCARO ROSA	COMUNE	C	3	CAMPANIA AMBITO 0025
BEVILACQUA DONATELLA	COMUNE	C	23	CAMPANIA AMBITO 0025

Le suddette operazioni sono palesemente illegittime e violano i principi che lo stesso MIUR, in accordo con i sindacati, ha fissato ai fini dello svolgimento delle operazioni di mobilità ponendosi, la necessità - anche in via cautelare - che vengano annullate per i seguenti



MOTIVI

I)- VIOLAZIONE DELL'ART. 6 C.C.N.I. MOBILITÀ E DELLE DISPOSIZIONI DELL'ALLEGATO 1 CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE.

L'irragionevolezza delle determinazioni assunte dal MIUR - per come, peraltro, già censurate in sede giurisdizionale - è di tale eclatanza da non richiedere particolari articolazioni giuridiche e tanto più alla luce recentissime ordinanze con cui il Consiglio di Stato, a fronte della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione dei criteri che sottendono la complessiva mobilità 2016/2017 (*"La sig. Maria Lucia Andrulli e consorti, tutti docenti immessi in ruolo nella c.d. fase B del piano straordinarioassunzionale ex art. 1, c. 98, lett. b) della l. 107/2015, rendono noto d'esser stati assegnati in provincia diversa da quella di rispettiva residenza; - la sig. Andrulli e consorti dichiarano d'aver poi proposto istanza di partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017 ex art. 1, c. 108 della l. 107/2015, rilevando che detta procedura era stata prevista dal legislatore, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede, al fine di porre rimedio alle varie incongruenze che si erano manifestate in fase d'assunzione;- in esito a tal procedura, tuttavia, la sig. Andrulli e consorti si son ritrovati, ad onta delle regole di cui all'OM n. 241/2016 e del c.d. algoritmo che ha governato detta mobilità, in situazioni simili, se non identiche a quelle di partenza; - sicché essi hanno impugnato gli esiti della procedura e gli atti connessi, tra cui tale OM, innanzi al TAR Lazio che, però e con ordinanza n. 7925/2016 del 13 dicembre 2016, ha respinto l'istanza cautelare attorea, per difetto di giurisdizione di questo Giudice; - con ordinanza n. 1401 del 28 marzo 2017, la Sezione ha affermato la giurisdizione di questo Giudice amministrativo, disponendo incumbenti istruttori a carico del MIUR; - con la successiva ordinanza n. 1586 del 14 aprile 2017, la Sezione ha accolto l'appello cautelare, ordinando al MIUR di rivalutare con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d'altro tenore, al fine di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco, più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste; Considerato in diritto che - l'ordinanza n. 1586/2017 è rimasta ineseguita e non ha formato oggetto di gravame da parte delle Amministrazioni appellate;- con il ricorso in epigrafe, la sig. Andrulli e consorti ne chiedono allora l'esecuzione, mediante la fissazione d'un termine di trenta giorni per provvedere,*



nonché la nomina d'un Commissario ad acta in caso d'inutile decorso di esso; - nelle more del presente giudizio, le sigg. Elisa Di Mauro e Chiara Di Modugno son state trasferite nelle province richieste, sia pur in esito alla nuova procedura di mobilità per l'a.s. 2017/2018, onde esse dichiarano di non aver più interesse al ricorso in epigrafe; - per la restante parte, quest'ultimo è meritevole d'accoglimento, stante sia l'attualità del danno lamentato, sia l'evidente inadempimento da parte delle Amministrazioni intime, di talché va assegnato al MIUR il termine di giorni venti (20 gg.) dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notificazione a cura di parte, per definire le posizioni di ciascun ricorrente e, se del caso, di trasferirli nelle sedi disponibili richieste, secondo quanto deciso dall'ordinanza n. 1586/2017;- va altresì nominato fin d'ora, in caso di persistente inerzia del MIUR e quale Commissario ad acta, il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali dello stesso Ministero, affinché, nell'ulteriore termine di giorni dieci (10 gg.) decorrente da quando è inutilmente trascorso quello dianzi assegnato e per il tramite d'un dirigente da lui prescelto, provveda per l'esecuzione integrale di detta ordinanza” - cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanze n. 3911 e 3912 del 04.08.2017; Consiglio di Stato ordinanze n. 1399 e 1401 del 28.03.2017; Consiglio di Stato, ordinanze n. 1585 e 1586 del 13.04.2017; Consiglio di Stato, ordinanze n. 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 3086 del 20.07.2017; Consiglio di Stato, sentenze dal n. 4559 al n. 4567 del 02.10.2017 e Consiglio di Stato, sentenza n. 5859 del 13.12.2017).

Detti pronunciamenti resi dal Giudice Amministrativo esplicano effetti **vincolativi** rispetto alle operazioni di mobilità atteso che *“la pronuncia di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell'atto caducato”*.¹

D'altra parte l'efficacia *erga omnes* delle pronunce del Giudice Amministrativo è confermata anche dalla univoca giurisprudenza della **CASSAZIONE**, la quale ha chiarito che *"Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo*

¹ Così, ex multis, Cons. Stato sez. VI 15/09/2011, n. 5150, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V , 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Cons. Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459, per cui "La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri".



alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. " ².

In proposito occorre rammentare che, **in analogia fattispecie, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** hanno puntualizzato che " *il D.M. del MIUR ... di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, ma è anche **PREDICABILE LA SUA NATURA REGOLAMENTARE**, ... perché contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento*" ³.

Logico corollario, quindi, è la vincolatività e l'esplicazione di effetti *erga omnes* dei pronunciamenti che incidono su atti di natura regolamentare quale, appunto, l'O.M. che presiede le operazioni di mobilità (valgano in tal senso, sia pur per analogia e con riferimento al contenzioso diplomati magistrale: Tribunale di Tivoli con provvedimento del 14.09.2015; Tribunale di Latina sentenza n. 928 del 15.10.2015; Tribunale di Grosseto, ordinanza del 2.10.2015; Tribunale di Ravenna ordinanza del 27.07.2015; Tribunale di Vicenza ordinanza del 03.08.2015; Tribunale di Padova ord. del 31.07.2015; Tribunale Como ordinanza del 30.07.2015; T.A.R. Lazio, sentenza n. 14303 del 08.10.2015; Consiglio di Stato sentenze n. 3628, 3673, 3675 e 3788 del 2015).

Peraltro, se anche (erroneamente) non si considerasse l'efficacia *erga omnes* della declaratoria di nullità scaturente dal detto pronunciamento della Giustizia Amministrativa, l'On.le Corte di Appello adita dovrebbe, comunque, procedere alla **disapplicazione incidenter tantum dell'O.M. n. 241 del 2016** relativa alle operazioni di mobilità, in conformità a quanto statuito dagli **articoli 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo** e dall'**art. 63 del D. Lgs n. 165/2001**.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, ogniqualvolta il dipendente agisca a tutela di

² Così **ex multis** Cassazione 13/03/1998, n. 2734, e in senso conforme Cass. 4 giugno 1987 n. 4884, successivamente ribadita da Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728, Cass., Civ., 16/11/2007, n. 23748, e Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920, per cui "il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)".

³ Così Cassazione SSU ord. n. 27991 del 24.9.2013, già citata.



posizioni di diritto soggettivo, in materia di lavoro pubblico "*contrattualizzato*", la **tutela del lavoratore deve essere assicurata dal GO. mediante disapplicazione degli eventuali provvedimenti presupposti** e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal comma 2 dell'art. 63 del D. Lgs n. 165/2001.

Ne consegue che "*se anche si escludesse il carattere generale della cit. sent. demolitoria o, sotto altro profilo, l'efficacia vincolante della pronuncia circa la conformazione della PA. scolastica alla statuizione giudiziaria, il GO. può comunque sindacare in via incidentale le norme regolamentari ... illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee.*

Sottolineata, pertanto, la complessiva illegittimità delle operazioni di mobilità, occorre ricordare che il ricorrente - **assunto in fase B** - ha ottenuto **40 punti + ulteriori 6 punti per il comune di ricongiungimento** ai fini delle operazioni di mobilità; altri concorrenti partecipanti alla stessa fase di mobilità (B) o, addirittura, **a fasi successive** e con **punteggio inferiore** rispetto a quello vantato dall'odierno ricorrente, hanno ottenuto il trasferimento nelle sedi indicate dal docente Riccio Antonio come preferite.

Il mancato trasferimento del ricorrente nella provincia di Salerno (Campania Ambito Territoriale 0025, 0023, 0026, 0024, 0027, ecc. ecc.), dunque, oltre a violare i più elementari criteri meritocratici nell'attribuzione del bene conteso tra più aspiranti, si pone in evidente contrasto con la normativa posta dal Ministero resistente a fondamento della procedura di mobilità di cui si discute.

A seguito della pubblicazione del CCNI del 08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 del 08.04.2016, disciplinanti la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, il ricorrente, ha presentato istanza telematica per la partecipazione ai movimenti.

Al riguardo, l'art. 6 del CCNL Mobilità, nel regolamentare la mobilità territoriale e professionale del personale docente e ATA della scuola, ha previsto, per i docenti, quattro distinte fasi, ciascuna delle quali contrassegnata con una delle prime quattro lettere dell'alfabeto, reiterando in materia le corrispondenti disposizioni del comma 108 dell'art. 1 L. 107/2015.

Infatti, l'art. 1, comma 108, L. 107/2015 ha disposto, per l'anno scolastico 2016/2017, "**un piano straordinario di mobilità** territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico



dell'autonomia”.

Il comma 108 ha contemplato la partecipazione, al piano, innanzi tutto dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015. A questi insegnanti è stata riconosciuta la facoltà di partecipare “a domanda, alla mobilità in tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1996, n. 297 e successive modificazioni”

L'art. 6 del CCNI sulla mobilità del personale docente firmato in data 8 aprile 2016, infatti, in relazione alla **fase B** (riservata ai docenti assunti prima del 2014) **prevede che** gli istanti “[...] potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A [...]”.

Il comma 2 dello stesso art. 6 poi dispone che “Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”. L'allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 - **ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo** - dispone, per ognuna delle singole fasi della mobilità sopra descritte, quanto segue: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

L'esame del dato normativo evidenzia, quindi, che l'assegnazione delle sedi deve avvenire sulla base delle singole preferenze territoriali e, all'interno dell'ambito segnato dalle preferenze, sulla base del punteggio attribuito.

La giurisprudenza formatasi sul punto (ad esempio, Tribunale di Venezia, ordinanza n. 6962/2016 del 24 novembre 2016) ha approfondito i meccanismi della Mobilità, ed in particolare quelli descritti nell'anzidetto allegato 1 del CCNI, evidenziando che:

- A ciascun docente era consentito di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, più ambiti



territoriali;

- A ciascuno era assegnato un punteggio determinato secondo la tabella di valutazione contenuta nel predetto CCNI, costituito da:

- una parte fissa, ovvero il “punteggio base” (indicato nella notifica della domanda di mobilità validata dal MIUR);

- e una parte variabile (“punteggio variabile”), ovvero 6 punti riconosciuti a fronte di particolari esigenze (ad esempio per ricongiungimento al coniuge, genitori o figli), attribuiti solo in relazione all’ambito territoriale riferito ad uno specifico Comune.

Il CCNI Mobilità impone all’amministrazione di considerare, per ciascun docente, l’ordine di preferenza e di stabilire l’ordine di graduatoria secondo il punteggio assegnato.

Orbene, poiché il punteggio poteva variare a seconda dei vari ambiti richiesti tra le preferenze (a seconda che nell’ambito richiesto fosse o meno riconoscibile “il punteggio variabile”), il CCNI, all’allegato 1, ha previsto che *“per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata”*.

Insomma, la previsione contenuta nell’allegato 1, va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, *“l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza”* sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell’ambito assegnato, non era possibile per l’Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione “a ciascuna preferenza”, ovvero in relazione a *“ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”*.

o - O - o

Nel caso in esame, in base ai dati di fatto richiamati in precedenza, è emerso che al ricorrente non è stata attribuita una sede negli ambiti territoriali di Salerno, nonostante l’assegnazione di sedi collocate in questa provincia a insegnanti con punteggio inferiore e appartenenti alla stessa fase della mobilità o, addirittura, **a fasi successive**.

Al ricorrente, dunque, **doveva** essere attribuito, in base al punteggio posseduto, non solo la sede/Ambito migliore secondo l’ordine di preferenza espresso nella relativa domanda (*omissis.....L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più*



alto punteggio.....qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato.....cfr. CCNI 08.04.2016 -All. 1) ma, soprattutto, non poteva essere scavalcata nell'assegnazione delle sede favorevole **da docenti che hanno partecipato alle fasi successive.**

Tutte le domande per l'assegnazione della sede definitiva sono confluite in una sorta di **graduatoria nazionale** rispetto alla quale le domande stesse avrebbero dovute essere escuse singolarmente e sulla base del punteggio di spettanza (*"L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio"*), con l'attribuzione del primo ambito libero ed utile tra quelli indicati secondo il proprio ordine di preferenza ma, soprattutto, nel rispetto delle scansioni delle fasi come previste dal CCNL.

Ne deriva in modo evidente la violazione delle parametrizzazioni ministeriali dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dall'odierno ricorrente sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore deputati a scegliere **dopo** l'inserimento della fase B riservata al ricorrente.

Se, quindi, il principio autoparametrante stabilito dallo stesso MIUR per l'esame delle singole istanze di trasferimento è quello del *"punteggio più alto"* e del rispetto delle fasi, non è dato capire come si sia addivenuti all'assegnazione di un ambito in Provincia di Salerno a docenti partecipanti alla medesima fase o, addirittura, alla fase successiva dei trasferimenti rispetto alla ricorrente ed aventi un punteggio inferiore a quello del docente Riccio Antonio.

E', quindi, palmare l'irragionevolezza e illegittimità dell'operato dell'Amministrazione laddove la corretta applicazione del citato principio del *"punteggio più alto"* e *"del rispetto delle scansioni delle fasi come previste dal CCNL"* se rispettato, avrebbe determinato l'assegnazione di un ambito territoriale più favorevole alla ricorrente perché titolare di un punteggio **superiore** a quello di altri aspiranti a cui l'ambito stesso è stato assegnato e le cui domande dovevano essere postergate a quella del ricorrente avente un punteggio superiore.

Se il Ministero non avesse operato in violazione di legge avrebbe, quindi, assegnato uno degli ambiti rivendicati (per come indicati nella domanda di mobilità) al ricorrente in quanto è pacifico che all'atto dell'esame della sua domanda (che doveva intervenire prima dell'esame di quelle delle altre aspiranti indicate per il criterio del punteggio più alto ovvero della diversa fase di mobilità) tali ambiti erano vacanti e disponibili in quanto assegnati ad aspiranti aventi **un**



punteggio inferiore al proprio e le cui domande erano postergate per punteggio a quella della ricorrente (e ciò anche per espresse previsioni contrattuali).

Tali comportamenti, aggravati dal silenzio che il MIUR continua a serbare sul meccanismo di funzionamento dell'algoritmo, sono già stati nettamente censurati in sede giurisdizionale ove si è dichiarata *“l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica”* che ha operato l'assegnazione di sedi vacanti comprese negli ambiti di interesse *“a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 cost.”* con conseguente *“diritto all'assegnazione di una sede compresa nell'ambito territoriale di interesse”* (Tribunale di Taranto, sez. lavoro, dott. Lorenzo de Napoli, ordinanza del 20.09.2016; Tribunale di Trani, sez. lavoro, dott. Giuseppe di Trani, ordinanza del 16.09.2016; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Ippolita Laudati, ordinanza del 01.09.2016; Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, dott.ssa Caterina Petrosino, ordinanza del 04.10.2016; Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro, Dott. Tozzi, ordinanza del 11.10.16; Tribunale di Frosinone, sez. Lavoro, Dott.ssa Pastore, ordinanza del 12.10.16; Tribunale di Nocera, sez. Lavoro, Dott. Mancuso, ordinanza del 13.10.16; Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, Dott. Bellanova, ordinanza del 19.10.16; Tribunale di Roma, Dott. Garzia, ordinanza del 21.10.16; Tribunale di Salerno, Dott.ssa D'Antonio, ordinanza del 31.10.16; Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Fabiana Colameo, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, ordinanza del 08.11.2016; Tribunale di Pavia, sezione lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanza del 11.11.2016; Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, dott. Gaetano Campo, ordinanza del 12.11.2016; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott. Sommariva, ordinanza del 14.11.2016; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Menegazzo, ordinanza del 24.11.2016; Tribunale di Como, sezione lavoro, ordinanza del 19.12.2016; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanza del 21.12.16; Tribunale di Massa, sez. lavoro, dott.ssa Agostini, ordinanza del 02.01.17; Tribunale di Vercelli, sez. lavoro, dott.ssa Baici, ordinanza del 03.01.17; Tribunale di Siena, sez. lavoro, dott. Cammarosano, ordinanza del 09.01.17; Tribunale di Taranto, sez. lavoro, dott.ssa Palma, ordinanza del 10.01.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott. Di Lauro, ordinanza del 11.01.17; Tribunale di Cassino, sez. lavoro, dott.ssa Gualtieri, ordinanza del 11.01.17; Tribunale di Pavia,



sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 13.01.17; Tribunale di Cremona, sez. lavoro, dott.ssa Di Marco, ordinanza del 16.01.17; Tribunale di Ravenna, sez. lavoro, dott. Bernardi, ordinanza del 17.01.17; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Ferretti, ordinanza del 24.01.17; Tribunale di Salerno, dott.ssa Laudati, ordinanza del 31.01.17; Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, dott.ssa Pastore, ordinanza del 01.02.17; Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, dott.ssa Casoli, ordinanza del 06.02.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Rotolo, ordinanza del 07.02.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 08.02.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Garzia, ordinanza del 10.02.17; Tribunale di Prato, sez. lavoro, dott. Baracca, ordinanza del 16.02.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Sommariva, ordinanza del 23.02.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Damiani, n.3 ordinanze del 07.03.17; Tribunale di Modena, sez. lavoro, dott. Bettini, ordinanza del 09.03.17; Tribunale di Latina, sez. lavoro, dott.ssa Francorsi; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, sentenza n. 104 del 21.03.2017; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 12.04.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott. Armone, ordinanza del 08.05.17; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 114 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 117 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 118 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 119 del 08.05.2017; Tribunale di Padova, sez.lavoro, ordinanza del 10.05.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 10.05.17; Tribunale di Torino, sez. lavoro, dott. Buzano, sentenza del 10.05.17; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Bortolaso, sentenza del 11.05.17; Tribunale di Verona, sez. lavoro, dott. Gesumunno, sentenza del 12.05.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Corazza, ordinanza del 16.05.17; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Afano, ordinanza del 18.05.17; Tribunale di Padova, sez. lavoro, dott. Pascali, ordinanza del 26.05.17; Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, **ordinanza Collegiale** del 29.05.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Mossi, sentenza del 01.06.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Corazza, ordinanza del 09.06.17; Tribunale di Ravenna, sez. lavoro, dott. Bernardi, ordinanza del 13.06.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott. Pagliarini, ordinanza del 13.06.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanza del 14.06.17; Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro, dott.ssa Caporale, sentenza del 20.06.2017; Tribunale di Barcellona P.G.,



sez. lavoro, dott.ssa Totaro, ordinanza del 21.06.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Cerroni, n. 3 ordinanze del 21.06.2017; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Musella, ordinanza del 27.06.2017. Tribunale di Pisa, sez. lavoro, dott. Piragine, ordinanza del 27.06.17; Tribunale di Vallo della Lucania, dott.ssa Gambardella, ordinanza del 03.07.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Mossi, ordinanza del 06.07.17; Tribunale di Patti, sez. lavoro, ordinanza del 10.07.17; Tribunale di Forlì, sez. lavoro, dott. Mascini, ordinanza del 12.07.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Rotolo, ordinanza del 13.07.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott. Pagliarini, ordinanza del 18.07. 2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Catapano, sentenza del 19.07.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Catapano, sentenza del 19.07.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Catapano, sentenza del 19.07.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Catapano, sentenza del 19.07.2017; Tribunale di Benevento, sez. lavoro, dott.ssa Campidoglio, sentenza del 20.07.2017 Tribunale di Roma, sez. lavoro, **ordinanza collegiale** del 02.08.2017; Tribunale di Roma, sez. lavoro, **ordinanza collegiale** del 24.08.2017; Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, **ordinanza collegiale** del 25.08.2017; Tribunale di Catanzaro, sez. lavoro, dott.ssa Orlando, ordinanza del 31.08.17; Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, dott.ssa Molinari, sentenza del 25.09.17; Tribunale di Napoli, dott.ssa Gagliardi, sentenza del 03.10.17; Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, dott. Romano, ordinanza del 17.10.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Lazzara, sentenza del 18.10.2017; Tribunale di Pisa, sez. lavoro, dott. Piragine, sentenza del 19.10.2017; Tribunale di Asti, sez. lavoro, dott.ssa Antoci, sentenza del 20.10.2017; Tribunale di Mantova, sez. lavoro, dott.ssa Gerola, sentenza del 16.11.2017; Tribunale di Mantova, sez. lavoro, dott.ssa Gerola, sentenza del 16.11.2017).

Va da sé, pertanto, il diritto del ricorrente ad essere trasferito su uno degli ambiti indicati più vicini al primo ambito da esso evidenziato in domanda.

II)- VIOLAZIONE DELLA *RATIO* CHE HA INFORMATO LA LEGGE DI RIFORMA N. 107/2015 E DELLA DISCIPLINA PREVISTA NELLE MORE DEL COORDINAMENTO NORMATIVO DI CUI AGLI ARTT. 180, C. 1 E 181, L.107/2015; DISPARITA' DI TRATTAMENTO - BREVE EXCURSUS RIASSUNTIVO SUL PIANO STRAORDINARIO DI MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE 2016/2017.

A parte quanto detto al motivo che precede, che pure risulta assorbente nella sua eclatanza,



occorre sotto altro profilo censurare il comportamento del MIUR ricostruendo brevemente il quadro normativo applicabile.

Il piano straordinario di mobilità ha coinvolto sia i docenti neoimessi in ruolo, sia quelli immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella stessa provincia, in forza dell'art. 1, c.108, della L. 107/2015.

A tale previsione normativa è stato, poi, informato il **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017**, sottoscritto l'8.04.2016, nel quale all'art. 3, rubricato *“Mobilità territoriale a domanda e d'ufficio”* al comma 3 ha previsto che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399, comma 3, del D. Lgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15, comma 10-bis, del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.”*: tutti i docenti entrati in ruolo entro l'a.s. 2014/2015, dunque, non saranno soggetti al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità statuito dal D. Lgs 297/94 richiamato dalla norma e potranno liberamente trasferirsi di provincia.

In tal modo sono stati superati alcuni profili di confliggenza tra la vigente riforma normativa ed il precedente C.C.N.I., relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016, che all'art. 2 rubricato *“Mobilità territoriale a domanda e d'ufficio”* prevedeva che *“in osservanza di quanto previsto dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L.8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo”*.

La deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo è stata, altresì, prevista anche per i docenti neoassunti dal comma 7 del medesimo articolo 3 del CCNI, secondo il quale *“Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia”*.

Tale previsione trova la sua ragion d'essere nella necessità di riordino delle disposizioni normative in materia di istruzione di cui al **comma 180 dell'art. 1 della L. 107/15**, a norma del



quale “Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge” ed al seguente **comma 181** nel quale è precisato che i decreti legislativi di cui al comma precedente saranno adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: **“a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: (...)**

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all’intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell’Unione europea;

4) l’adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell’Unione europea;

5) l’indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate”.

o - O - o

Alla luce di tali previsioni normative, che manifestano la necessità sentita dal Legislatore di riordino della normativa interna - in conseguenza della intervenuta riforma operata con la c.d. “Buona Scuola” - con adeguamento della stessa a quella comunitaria, grave ed ingiustificata risulta essere **l’omessa previsione di una deroga anche per i docenti di sostegno dal vincolo quinquennale ed ancor più grave ed illegittimo il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato sul sostegno ai fini del computo dei cinque anni di permanenza**, come nel caso dell’odierno ricorrente, violando esso i principi comunitari che impongono agli Stati membri, nel rispetto della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, di garantire che i lavoratori a tempo determinato possano beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato e che i servizi svolti con contratti a termine godano della stessa “dignità” rispetto ai servizi svolti con contratti a tempo indeterminato.

Ed invece il C.C.N.I. 2016/2017, all’art. 24, sui posti di tipo speciale, prevede che: **“3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali**



tipologie di posti. (...)

4. Ai fini del computo del quinquennio (che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso.

5. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possenga il relativo titolo di specializzazione.

7. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.”

Il vincolo di permanenza quinquennale per i docenti immessi in ruolo sul sostegno è stato, dunque, riconfermato nel richiamato C.C.N.I., nel quale sono state riprodotte le medesime disposizioni previste dalla Contrattazione Integrativa 2015/2016, senza il necessario adeguamento ai principi ai quali è stata informata la riconosciuta deroga al vincolo triennale, che sono stati ingiustificatamente ed illegittimamente violati.

Negli stessi sensi e perpetrando le medesime violazioni, è stata resa l'Ordinanza Ministeriale n. 241/16, che all'art. 9, comma 15, prevede “[...] Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto [...]”.

o - O - o

Per meglio comprendere la portata della lesione subita dal ricorrente in ragione della illegittima omissione di deroga al blocco alla mobilità, si ritiene necessario focalizzare l'attenzione sulle innovazioni introdotte dalla L. 107/2015, e, in particolare, sulla previsione di cui al **comma 108** secondo la quale **i docenti già di ruolo prima del 2015**, che nel 2016 hanno presentato domanda



di trasferimento (docenti che chiedono un trasferimento di provincia o un trasferimento di sede, passaggio di ruolo ecc.) parteciperanno alla mobilità su **tutto il territorio nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili**, inclusi quelli assegnati in via provvisoria per l'a.s. 2015/2016 ai docenti immessi da **GAE** in fase **B e C**, e **avranno la precedenza** su questi ultimi.

I docenti immessi in ruolo prima del 2015, dunque, potranno partecipare alla mobilità straordinaria interprovinciale - **in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di assunzione** - ed avranno la priorità rispetto ai docenti assunti successivamente.

Occorre, poi, precisare che poiché le immissioni in ruolo in fase B sono state effettuate sui posti in organico di diritto su tutto il territorio nazionale, residuati dalle immissioni in ruolo delle fasi 0 e A (provinciali), mentre in fase C si sono resi disponibili i posti di potenziamento in tutte le regioni italiane (secondo la tabella 1 allegata alla legge 107), si è verificato che sono stati assegnati, in fase B, a docenti con maggiore punteggio in graduatoria, i posti in province più lontane rispetto a quelle scelte con priorità nella domanda di assunzione, mentre molti docenti, con punteggio inferiore, si sono visti assegnare un posto di potenziamento nella prima provincia scelta.

o - O - o

Proprio per porre rimedio a tali gravi incongruenze è stata prevista una fase di mobilità straordinaria per il 2016/2017, tanto che ai docenti assunti **prima del 2015 - in deroga al vincolo triennale di permanenza nella stessa provincia** - è stato consentito, per come detto, di **richiedere il trasferimento volontario su tutti i posti vacanti e disponibili, anche quelli dati in via provvisoria agli assunti nelle fasi B e C da GAE, con precedenza** su questi ultimi, ai quali è stata assegnata, al momento dell'assunzione, solo una sede **provvisoria** e che dovranno partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.

Alla luce di tale complesso meccanismo straordinario di mobilità per il 2016/2017 si appalesa particolarmente lesiva la mancata previsione di deroga al vincolo quinquennale dei docenti di sostegno sulla medesima tipologia di posto e la conseguente, parziale esclusione di questi ultimi dalle suddette operazioni di mobilità palesandosi il rischio concreto di una saturazione dei posti disponibili con conseguente vanificazione delle aspettative di mobilità dei docenti assoggettati a vincolo quinquennale.



Ed invero, considerate le migliaia di assunzioni disposte negli ultimi mesi e la circostanza che con le operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 sono state assegnate anche le sedi **definitive** ai neo-immessi in ruolo, tutti i posti disponibili sono stati inevitabilmente attribuiti rendendo, di fatto, impossibile ai docenti di sostegno ancora in vincolo quinquennale, quali il ricorrente, tornare ad insegnare la disciplina di abilitazione alla fine del quinquennio medesimo: la mobilità straordinaria, difatti, sarà su tutti i posti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi i **cinquantamila** posti di potenziamento.

La mancata previsione di una deroga straordinaria al vincolo quinquennale per i docenti di sostegno - mentre, si ribadisce, è stata prevista, in considerazione della straordinarietà delle operazioni di mobilità 2016, la deroga dal vincolo triennale disposto per gli altri docenti - **risulta fortemente penalizzante oltre che discriminatoria, poiché essi hanno potuto partecipare a tale mobilità solo per i posti di sostegno (e non anche per quelli curricolari e di potenziamento).**

Il ricorrente, difatti, non ha potuto usufruire di tutte le opportunità di mobilità - potendo chiedere di partecipare alle operazioni di mobilità unicamente per i posti disponibili sul sostegno essendo vincolato alla medesima tipologia di posto con perdita di numerose possibilità di riavvicinamento, temporaneo (assegnazione provvisoria) o definitivo (trasferimento), alle rispettive province d'appartenenza e, dunque, anche della possibilità di ricongiungimento familiare, oltre che della concreta possibilità di rientrare sulla materia della propria classe di concorso.

Tale mancata previsione integra, dunque, per la sua natura, una intrinseca ingiustizia, contraddittorietà ed illogicità rispetto al contesto normativo richiamato nonché rispetto alla complessiva finalità perseguita dal Legislatore, una lesione del diritto del ricorrente, nonché una ingiustificata discriminazione.

Non è possibile ravvisare plausibili motivazioni alla lamentata discriminazione neppure ove si ritenga che le ragioni di essa derivino dalla finalità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale allo studio e all'istruzione degli alunni disabili considerato che lo stesso MIUR, attraverso l'Avvocatura di Stato, ha ripetutamente manifestato di ritenere l'insegnante di sostegno assegnato alla scuola - al fine di consentire a quest'ultima lo svolgimento delle attività di assistenza - e non al singolo portatore di handicap.



Appare, poi, poco credibile che il Ministero resistente abbia fondato le proprie scelte sulla tutela della continuità didattica per gli alunni disabili atteso che lo stesso ha mantenuto “storicamente” centinaia di migliaia di docenti per le attività di sostegno in regime di precarietà nonostante fosse palese l'impossibilità di garantire la continuità didattica attraverso incarichi a tempo determinato attribuiti esclusivamente in ragione della posizione occupata nelle graduatorie di riferimento.

D'altro canto anche la tutela della continuità didattica deve essere raccordata con l'ordinamento statuale e sovranazionale: *“L'interesse degli alunni portatori di handicap a vedersi garantita la continuità didattica, sicuramente rilevante, deve essere perseguito dalla Pa all'interno e nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e comunitarie”* (Tribunale di Milano, Ord. N. 8805 del 25.03.2016).

Giammai, essa, potrebbe essere, dunque, legittimamente richiamata al fine di giustificare la violazione delle norme comunitarie a seguito della mancata parificazione dei servizi prestati da lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

III)- ILLEGITTIMITA' DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRERUOLO AI FINI DEL COMPUTO DEL QUINQUENNIO DI PERMANENZA SULLA TIPOLOGIA DI POSTO; VIOLAZIONE DELL'ART. 3, 36 E 117 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01.

VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO IL 18/3/99 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE E DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.

La mancata, piena valorizzazione del servizio preruolo, ai fini del computo dei cinque anni di blocco previsti per i docenti di sostegno, implica una violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 ed art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01, ed ancora viola l'art. 117, 1 comma, della Costituzione il quale dispone che l'esercizio della potestà legislativa dello Stato è condizionata dal rispetto degli obblighi internazionali.



La clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, in particolare, dopo aver puntualizzato, al comma 1, che: *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*, al comma 4 ha, altresì, specificamente disposto che: *“I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”*.

La tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell’accordo quadro) ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica e giuridica dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili: il divieto di discriminazione, nell’interpretazione consolidata del Giudice comunitario, è, infatti, un principio di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali, non necessitando dell’emanazione di alcun atto delle istituzioni comunitarie, né potendo essere in qualche modo condizionato o ristretto nella sua portata da parte degli Stati è, dunque, nel pensiero della Corte, ex se sufficiente per fondare la pretesa dei lavoratori e impone al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni ad esso contrari.

Tra i principi espressi dalla citata direttiva il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione impongono agli Stati membri di garantire che i lavoratori a tempo determinato possano beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato e che il loro lavoro non sia discriminato per il solo motivo di essere stato prestato a tempo determinato.

La suddetta disposizione, nel dare per scontato il riconoscimento dell’anzianità di servizio anche al personale a tempo determinato, impone, altresì, un’omogeneità di valutazione dei periodi di servizio a tal fine rilevanti.

La disparità di trattamento che ne deriva è, pertanto, palese.

I principi espressi dalla Corte di Giustizia comportano l’illegittimità di un sistema nazionale discriminatorio rispetto a quanto previsto per il personale assunto a tempo indeterminato (in ruolo) e tali conclusioni sono state condivise dalla unanime giurisprudenza interna e, in



particolare, dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza 262/2015, ha statuito che ***“per il periodo di lavoro (o i periodi di lavoro in caso di sequenza di contratti) il lavoratore ha diritto ad essere retribuito ed ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità. Questa interpretazione (...) è coerente (...) con i principi costituzionali e del diritto dell’Unione Europea: in particolare con il principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche e specificamente in ordine all’anzianità di servizio, affermato con la Direttiva 1999/70/CE [...]”***.

Appare, pertanto, evidente la discriminazione compiuta dalla disciplina in esame in quanto **non riconosce, in maniera del tutto arbitraria ed irragionevole, gli anni di servizio preruolo prestati sul sostegno, al fine del computo per il superamento del vincolo quinquennale** - così regolamentando diversamente situazioni giuridiche obiettivamente omogenee - e stabilisce tra essi **una disciplina giuridica differenziata**, valutando esclusivamente gli anni di servizio successivi alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

L’indicata discriminazione integra una palese e macroscopica violazione dell’art. 3 della Costituzione: la Corte Costituzionale ha, infatti più volte rilevato che il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. risulta violato ***“quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate”*** (Corte Cost. Sentenza n. 111/1981, Sent. n. 163 del 1993).

L’oggettiva disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l’esistenza di ***“ragioni oggettive”***, ossia di ***“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi”*** in relazione alla ***“particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”*** e alle ***“caratteristiche inerenti alle mansioni stesse”*** - così la CGUE, al punto 51 della sentenza Rosanna Valenza (C-302/11 e C-304/11) contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel caso di specie tali ***“ragioni oggettive”*** sono del tutto inesistenti.

Le attività d’insegnamento svolte dal ricorrente hanno, infatti, comportato un’assoluta identità di



obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo.

Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo: preparazione dei Piani Educativi Individualizzati, delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e dei gruppi di lavoro specifici; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

Ed ancora, ulteriore elemento che supporta sia la clausola 4 dell'accordo più volte citato sia il richiamo della Corte Europea, è anche quello della casualità della maggiore o minore durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, appunto perché il passaggio in ruolo non dipende dal merito ma dipende esclusivamente dalla disponibilità dei posti che si rendono via via liberi secondo l'ordine delle graduatorie provinciali.

o - O - o

Si richiama, sul punto, la sentenza n. 4724 del 18.09.2014 con cui il Consiglio di Stato, in applicazione dei principi citati della Corte di Giustizia Europea, ha riconosciuto la validità del periodo pre-ruolo ai fini della partecipazione ad un bando di concorso per Dirigente Scolastico (per cui l'art. 408 D. Lgs. 297/1994, richiede che i docenti candidati “*abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato*”).

Il mancato riconoscimento degli anni di servizio preruolo sul sostegno ai fini del superamento del blocco quinquennale su posto di sostegno si risolve, dunque, in una palese violazione di norme interne e comunitarie.

Il servizio preruolo, pertanto, al pari di quello di ruolo, deve essere riconosciuto anche ai fini della mobilità, e dunque, essere riconosciuto ai fini del superamento del vincolo quinquennale su posto di sostegno.



QUANTO AL RICHIESTO PROVVEDIMENTO CAUTELARE.

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora* si rileva come lo stesso consista nel pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe - nelle *more* del giudizio - derivare al ricorrente a seguito dell'assegnazione l'assegnazione di una sede lavorativa (Lazio Ambito 0005) distante centinaia di chilometri dal Comune di residenza e dal proprio nucleo familiare.

Pertanto, solo una pronuncia cautelare potrebbe tutelare il bene della vita rivendicato dal ricorrente e garantire l'effettività della tutela azionata.

Inoltre, senza sottovalutare il fatto che l'intera procedura di mobilità 2016/2017, **per come riverberante effetti anche sulla mobilità 2017/2018**, è stata complessivamente censurata dalla giustizia amministrativa (*cf.* Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanze 1585 e 1586 del 13.04.2017), meritano alcune osservazioni le valutazioni stringenti operate - sotto il profilo del *periculum* - da alcuni isolati Tribunali evidenziando come, nell'ottica della attenuata strumentalità che connota l'azione cautelare, la palmare violazione delle parametrizzazioni contrattuali (CCNL sulla mobilità 2017/2018) e delle vincolanti norme di legge (art. 1, comma 1, 2, 3 e 4, L. 62/00; art. 1-bis D.L. 250/2005 convertito in L. 27/06; art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 03.07.2001), e, quindi, la conclamazione delle violazioni di legge, **integra ex se il profilo del danno**.

E' il palmare calpestamento delle norme che regolano l'intero impianto della scuola che, nel determinare l'ingiustificata assegnazione di una diversa sede da quella spettante, concreta un danno gravissimo ed irreparabile derivante dallo sradicamento dal proprio contesto territoriale e, soprattutto, dal proprio nucleo familiare (anche indipendentemente dalla presenza di figli minori e/o maggiorenni) così violando alcuni basilari ed elementari principi costituzionali posti, ad esempio, a tutela della famiglia (*cf.* artt. 29, 30, 31 Cost).

Il ricorrente - ed il nucleo familiare della stessa - subisce quotidianamente un danno che **non è ristorabile per equivalente** perché involgente diritti fondamentali ricordando, in una valutazione di più ampio respiro ed ossequiosa della funzione di tutela costituzionale che è assegnata al "Giudice", che sarà grave ed irreparabile quel danno non solo materiale ma anche **morale** idoneo a determinare una situazione di irreversibilità in relazione alla quale la tutela giurisdizionale non potrebbe conseguire quegli scopi di giustizia sostanziale cui è preordinata (è



ristorabile lo sconvolgimento di vita di una famiglia? è ristorabile il danno fisico patito dalla reclamante? è ristorabile il danno psicologico patito? è ristorabile lo smembramento di un nucleo familiare?).

A ciò aggiungasi che, se è conclamata la violazione di una norma di legge, non v'è *periculum* (per quanto flebile se flebile) che tenga ben potendosi e dovendosi configurare **una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus boni iuris*.**

Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, **rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris***, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

Il ricorso d'urgenza è oggi disciplinato dagli artt. 700 e 669-bis c.p.c. e ss. come modificati ed integrati dalla L. n. 80/2005 in forza della quale si è attenuato il vincolo di strumentalità che tradizionalmente condizionava l'efficacia dei provvedimenti d'urgenza all'instaurazione del successivo giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dalla legge; il provvedimento d'urgenza mantiene, cioè, la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito, che a seguito della recente riforma è infatti divenuto eventuale (Trib. Genova, 11 maggio 2007, in *Riv. critica dir. lav.*, 2007, 805).

Ciò a chiarire che il contenuto del gravame ed il conseguente contenuto dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. è modulato dal Giudice nel modo che appare più idoneo ad assicurare gli effetti della decisione sul merito assumendo un contenuto atipico che, proprio in ragione della natura potenzialmente definitiva del provvedimento, **non può in alcun modo prescindere dalla valutazione del *fumus*.**

Se, quindi, come detto e nel solco della novella legislativa, i provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata contemplati dalla disposizione di cui all'art. 669 *octies*, 6° co., c.p.c., conservano la loro efficacia, indipendentemente dall'inizio o dalla conclusione del giudizio di merito, non v'è dubbio alcuno che la domanda finalizzata all'ottenimento di detti provvedimenti debba prevedere l'indicazione degli elementi costitutivi dell'azione di merito e che il Giudicante sia tenuto, in tal senso, ad effettuare sia pur sommariamente una valutazione del *fumus boni iuris* in mancanza della quale il pronunciamento è viziato per *error in procedendo* e tanto più in



considerazione dell'irreparabilità del pregiudizio correlato alla compressione che si verrebbe a soffrire per il tempo necessario al conseguimento di una pronuncia di condanna in sede di cognizione piena ed esauriente (Trib. Salerno 09.01.2010).

Ciò detto è chiaro che il mancato riconoscimento del criterio del più alto punteggio nella procedura di mobilità laddove incidente sull'assegnazione della sede e, quindi, sull'allontanamento della ricorrente dal proprio nucleo familiare e dalle esigenze dello stesso, è *in re ipsa* espressione di un **danno irreparabile**.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Tutto ciò in dispregio della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31.

In buona sostanza gli elementi di diritto violati dall'Amministrazione sono di tale marchiana evidenza da integrare in sé il danno e il *periculum* cui una azione ordinaria non può e non potrà giammai porre rimedio atteso che la ricorrente patisce da diversi mesi una ingiusta ed ingiustificata "deportazione" che viola principi elementari della nostra carta costituzionale.

Né varrà invocare la ristorabilità del danno patrimoniale patito dal ricorrente.

Il docente Riccio Antonio, infatti, percepisce, al pari di tanti altri colleghi, uno stipendio di circa € **1.300,00** dal quale - a causa della "deportazione" subita - mensilmente vengono trattenuti € 800,00 per il contratto di locazione oltre le spese di viaggio (benzina/ telepass, ecc.) e gli ulteriori esborsi necessari.

Né vale invocare la consapevolezza del rischio del trasferimento laddove, come noto, il piano straordinario di cui alla L. 107/15 è frutto delle procedure di infrazione disposte dall'Europa in danno dell'Italia per la sistematica violazione del divieto alla reiterazione della contrattazione a termine.

Ciò a dire che l'immissione in ruolo **non** ha natura premiale (come implicitamente sostenuto dal Giudice di prime cure) bensì **ristorativa** (cfr. in tal senso anche Corte Costituzionale sentenza n. 187 del 20.07.2016; Corte di Cassazione, sentenze n. 22552/16, 22553/16, 22554/16, 22555/16, 22556/16, 22557/16 e 22558/16) sicché l'immissione in ruolo (ed il conseguente trasferimento) è



un atto dovuto a fronte dell'illegittimo impiego - per anni e anni – della ricorrente con contrattazione a termine.

Tali principi sono stati trasfusi dalla giurisprudenza di merito in numerosi provvedimenti cautelari, anche in materia di mobilità, con i quali sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei “*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*” (Trib. Roma, ordinanza cautelare del 26/1/2000; Trib. Roma, ordinanza cautelare del 20/1/2011; Tribunale di Tivoli ordinanza cautelare del 4/2/2016).

o - O - o

Tutto ciò premesso il ricorrente, *ut supra* rapp.to, difeso e dom.to,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis

previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “*Note comuni*” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio*” anche in relazione alle scansioni procedurali fissate dal MIUR (Fase A, B, C e D), nonché nella parte in cui non prevede la deroga, anche per i docenti immessi in ruolo sul sostegno, al **vincolo quinquennale** di permanenza sulla tipologia di posto ricoperto e nella parte in cui non prevede il computo degli anni preruolo di servizio su sostegno ai fini del superamento di detto vincolo quinquennale

VOGLIA

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti in contraddittorio,

- 1)- dichiarare il diritto del ricorrente alla attribuzione della sede definitiva su uno degli ambiti della provincia di Salerno (Campania Ambito 0025, Ambito 0023, Ambito 0026, Ambito 0024, Ambito 0027, ecc. ecc.), così come indicati in domanda e per le motivazioni sopra indicate emanando i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse del ricorrente;
- 2)- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.



1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ultimo capoverso (*“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”*) e comma 3 quinquies (*“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*) del d.lgs. 165/01 - delle operazioni di mobilità in relazione alla previsione di cui alle “NOTE COMUNI” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che *“L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”* e, quindi, per l'effetto in ogni caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione in un ambito territoriale più favorevole tra quelli indicati;

3)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alla mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (materia, potenziamento e sostegno) - ex comma 108, L. 107/2015, al pari degli altri docenti, riconoscendogli il servizio preruolo prestato sul sostegno eventualmente anche ai fini del computo del superamento del vincolo quinquennale;

4)- condannare l'Amministrazione resistente a porre in essere tutte le attività necessarie a consentire la partecipazione del ricorrente alle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017, su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia (materia, potenziamento e sostegno) ex comma 108, L. 107/2015, eventualmente provvedendo a confermare la domanda di mobilità 2016/2017 dallo stesso proposta tenendo conto della richiesta di trasferimento su posto di tipo “comune”.

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso:

1)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla attribuzione di sede definitiva su uno degli ambiti della provincia di Salerno (Campania Ambito 0025, Ambito 0023, Ambito 0026, Ambito 0024, Ambito 0027, ecc. ecc.), così come indicati in domanda e per le motivazioni sopra indicate;

2)- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.



1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (*“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”*) e comma 3 quinquies (*“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*) del d.lgs. 165/01 - delle operazioni di mobilità in relazione alla previsione di cui alle “NOTE COMUNI” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che *“L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”* e, quindi, per l'effetto in ogni caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione in un ambito territoriale più favorevole tra quelli indicati;

3)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alla mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (materia, potenziamento e sostegno) - ex comma 108, L. 107/2015, al pari degli altri docenti, riconoscendogli il servizio preruolo prestato sul sostegno eventualmente anche ai fini del computo del superamento del vincolo quinquennale;

4)- condannare l'Amministrazione resistente a porre in essere tutte le attività necessarie a consentire la partecipazione del ricorrente alle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017, su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia (materia, potenziamento e sostegno) ex comma 108, L. 107/2015, eventualmente provvedendo a confermare la domanda di mobilità 2016/2017 dallo stesso proposta tenendo conto della richiesta di trasferimento su posto di tipo “comune”.

IN VIA ISTRUTTORIA

1)- ordinare all'Amministrazione il deposito dei bollettini dei trasferimenti relativi agli Ambiti territoriali di interesse del ricorrente attestanti la partecipazione alla procedura di mobilità nella fase B del personale docente per l'A.S. 2016/17;

2)- ordinare all'Amministrazione l'esibizione delle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, ossia **“alle distinte e plurime graduatorie formulate per ciascuna preferenza**



espressa” .

Si allegano i seguenti documenti:

- 1)-** CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 08.04.2016 ed Allegato n. 1 ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo;
- 2)-** Circolare operativa MIUR n. 241 del 08.04.2016;
- 3)-** Contratto a tempo indeterminato;
- 4)-** Contratti di lavoro a tempo determinato prestati sul sostegno;
- 5)-** Domanda di mobilità 2016/2017 inoltrata dal ricorrente;
- 6)-** Esito della domanda di mobilità 2016/2017 processata dal sistema con attribuzione del relativo punteggio;
- 7)-** Contratto di locazione ad uso abitativo e spese di viaggio sostenute dal ricorrente;
- 8)-** Bollettino esiti dei trasferimenti Fase C negli Ambiti della Campania e relativo decreto di pubblicazione.

**Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore dei sottoscritto
Procuratore che si dichiara antistatario.**

o - O - o

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che rappresenta e difende l'odierno ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto del ricorrente alla attribuzione della sede definitiva su uno degli ambiti della Provincia di Salerno** per l'insegnamento della Scuola primaria e/o di sostegno;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente trasferiti negli Ambiti territoriali per la Provincia di Salerno per l'insegnamento della scuola primaria e/o di sostegno**



RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale **forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice**



Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- 1)- nei confronti di tutti i docenti attualmente assegnati agli Ambiti territoriali per la Provincia di Salerno per la Scuola Primaria e di sostegno - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**
- 2)- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG del ricorso e udienza;**
- 3)- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;**
- 4)- sunto dei motivi del ricorso;**
- 5)- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente assegnati agli Ambiti territoriali per Provincia di Salerno per la Scuola Primaria e di sostegno;**
- 6)- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Salerno-Roma

avv. Antonio Salerno

